

Scheda 1 - LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI DI INTERSCAMBIO ITALIA E SAN MARINO

Fin dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica in Italia, avvenuta il 1° gennaio 2019, si è ipotizzato che questo nuovo sistema potesse essere adottato anche nell'interscambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per modernizzare delle procedure che ancora richiedevano non solo l'emissione delle fatture cartacee, ma anche la materiale consegna o spedizione delle stesse, in quanto l'operatore italiano doveva possedere copia originale delle fatture vistate da parte dell'Ufficio Tributario sammarinese, il quale con il proprio visto certificava l'effettiva introduzione o uscita dei beni dal territorio di San Marino.

Con questo obiettivo ed in base a preliminari accordi tra le rappresentanze dei due Stati, da parte sammarinese è stato assunto l'impegno di rivisitare la Legge del 21 dicembre 1993 n. 134, mentre da parte italiana, con l'art. 12 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge del 28 giugno 2019, n. 58 è stato anticipato l'obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti di scambio tra i due Paesi, il quale, per diventare operativo, avrebbe richiesto la predisposizione di un nuovo regolamento che sostituisse il Decreto del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1993.

Con il raggiungimento di un nuovo accordo stipulato a Roma, il 26 maggio 2021, mediante lo scambio di lettere fra il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino ed il ministro italiano dell'Economia e delle Finanze, sono state fissate le nuove regole che disciplinano l'interscambio tra i due Paesi di modo che nei trasferimenti a vario titolo di beni da uno Stato all'altro siano evitate duplicazioni od elusioni di imposta.

Ad ogni modo, l'introduzione della fattura elettronica non ha determinato stravolgimenti ai precedenti impianti normativi e, pertanto, al pari di quanto avviene in Unione Europea, l'imposta è ancora assolta nel Paese di destinazione in cui il bene viene trasportato e consumato, all'imprescindibile condizione che il cessionario sia un soggetto passivo d'imposta o un soggetto ad esso assimilato.

Sono assimilati ai soggetti passivi le associazioni e gli enti che pur non svolgendo attività commerciali abbiano effettuato acquisti nel corso di un anno presso operatori sammarinesi pari a 8.000 euro ovvero presso operatori comunitari per 10.000 euro, ovvero non verificandosi tale condizione, dal momento in cui uno di tali limiti sia superato nell'anno.

Diversamente, laddove gli acquirenti fossero dei privati o soggetti ad essi assimilati, l'imposta è assolta nel Paese in cui il bene è acquistato.

Sono previste due sole deroghe. Segnatamente, la prima riguarda l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi di fabbrica che scontano sempre l'imposta nel Paese dove avviene l'immatricolazione.

La seconda deroga attiene le cosiddette vendite a distanza in favore di privati che diventano imponibili nel Paese di destinazione, quando il cedente ha superato nel corso dell'anno solare precedente un determinato volume di vendite pari a 28.000 euro, ovvero non verificandosi tale condizione, dal momento in cui tale limite sia superato nell'anno.

Per quanto attiene la nuova normativa, si rileva come da parte sammarinese sia stato emanato il Decreto Delegato del 5 agosto 2021 n.147 - Nuove disposizioni nella disciplina dell'interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, mediante il quale sono state apportate le necessarie modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n. 134.

Diversamente, da parte italiana è stato predisposto il Decreto del Ministero delle finanze del 21 giugno 2021 - Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore il 1° di ottobre 2021.

È importante sottolineare come il nuovo trattato di interscambio non ha spiegato immediatamente tutti i propri effetti perché, per quanto attiene la possibilità di emettere le fatture in formato elettronico, è stato fissato un periodo transitorio terminato il 30 giugno 2022, entro il quale gli operatori economici di entrambi i Paesi potevano emettere le fatture elettroniche su base volontaria.

Dopo tale periodo, salvo specifiche esclusioni di legge (si pensi a titolo d'esempio agli operatori economici italiani che per le proprie ridotte dimensioni operano in Italia mediante il cosiddetto sistema forfettario), tutti gli operatori economici sono obbligati ad emettere le fatture elettroniche.

Peraltro, si sottolinea come gli operatori non obbligati per legge possono, se lo volessero (si tratta dunque di una possibilità), emettere le fatture in formato elettronico, anche limitatamente alle sole cessioni nei confronti degli operatori sammarinesi o soggetti ad essi assimilati, mantenendo la fatturazione cartacea per tutte le altre operazioni.

Alla stessa maniera per gli operatori economici sammarinesi che hanno ricavi non superiori a 100.000 euro annui l'emissione di fatture in formato elettronico costituisce una opportunità.

Tuttavia, se essi decidono di adottare la fatturazione elettronica non possono tornare alla documentazione cartacea.

Un ultimo aspetto che merita di essere rilevato, perché ha fortemente caratterizzato il trattato di interscambio riguarda la particolare natura dell'imposta sulle importazioni, un tributo di tipo monofase (per cui è normalmente chiamata "imposta monofase" o semplicemente "monofase"), è il forte coinvolgimento dell'Ufficio Tributario sammarinese il quale, in pratica, nella riscossione della imposta sulle importazioni interviene e controlla ogni singola operazione commerciale attiva e/o passiva posta in essere dai propri operatori economici con l'Italia.

Per questo motivo, la gestione di tutta la documentazione elettronica è affidata all'Ufficio Tributario sammarinese il quale, mediante il proprio HUB, riceve ed invia al Sistema di interscambio italiano fatture e note di variazione relative a esportazioni o importazioni di beni dal territorio di San Marino da e verso quello Italiano.

È importante rilevare come dal 1° luglio 2022 tutte le transazioni tra operatori italiani e residenti sammarinesi richiedono l'emissione delle fatture elettroniche sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Si tratta del cosiddetto esterometro, adempimento che consiste nel rilevare tramite fatturazione elettronica tutte le operazioni in cui una delle parti è "estera".

Ad ogni modo, tutte le cessioni di beni che sono disciplinate nel trattato di interscambio, vale a dire le cessioni e gli acquisti di beni in cui è previsto il loro trasferimento fisico dall'Italia a San Marino o viceversa da San Marino all'Italia, devono essere fatturate secondo le particolari disposizioni contenute nel decreto.

Nel regolamento è previsto altresì che per le prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale realizzate da operatori italiani nei confronti di operatori sammarinesi, gli operatori italiani possono

(si tratta dunque di una possibilità e non di un obbligo) emettere fatture elettroniche che verranno trasmesse dal Sistema di Interscambio all'Hub dell'Ufficio Tributario e da quest'ultimo all'operatore sammarinese.

Diversamente per gli operatori sammarinesi non è possibile emettere fatture elettroniche nei confronti di operatori italiani per le prestazioni di servizi, infatti, questi ultimi devono sempre provvedere ad assolvere l'imposta mediante l'emissione di un'autofattura e la sua annotazione nel registro delle fatture emesse e degli acquisti.

Per il resto, si rileva lo sforzo delle amministrazioni dei due Paesi ad allineare ulteriormente i rispettivi provvedimenti ai principi presenti nella normativa dell'Unione europea consentendo, pur con le debite differenze, di utilizzare la numerosa documentazione di giurisprudenza unionale nelle operazioni di incerta classificazione.

Si sottolinea come in base ai nuovi accordi tutti i trasferimenti di beni verso San Marino sono considerate delle cessioni all'esportazione, così come i trasferimenti di beni in senso contrario sono considerate delle importazioni.

Tuttavia, alcuni trasferimenti che riguardano, ad esempio beni oggetto di lavorazione, oppure dei beni strumentali impiegati per lo svolgimento della propria attività, non sono considerate cessioni all'esportazione o all'importazione, all'ineliminabile condizione che siano presi in carico su un apposito registro e che siano scortati nel loro trasferimento da un documento di trasporto in cui sia indicata la causale del trasporto.

Sempre attraverso il registro e al documento di trasporto è possibile differire il momento in cui alcune operazioni di cessione o di importazione si considerano effettuate.

A titolo di esempio si pensi alle vendite in base a contratti estimatori.

In questa ipotesi, nella causale del documento di trasporto, andrà indicato il titolo che determina il differimento, il quale, comunque, non potrà mai sorpassare il termine di 12 mesi.

Da ultimo si rileva come, in considerazione delle caratteristiche dell'imposta sul valore aggiunto, è obbligatoria l'emissione della fattura in caso di acconti o anticipati pagamenti per successive cessioni di beni che verranno esportati a San Marino, cosa questa che non è concessa agli operatori economici sammarinesi.